



COMUNE DI GAGGIANO

(Città Metropolitana di Milano)

S T A T U T O

Coordinato con le modifiche approvate con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 3 del 22 Febbraio 2021

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Maggi



Il Sindaco
Sergio Perfetti

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. La comunità locale e' autonoma.
La comunità locale di Gaggiano realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo tramite il Comune.
2. Il Comune di Gaggiano e' Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, ed è regolato dalle norme del presente Statuto.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 - Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo Stemma riconosciuto con provvedimento R.D. 20 gennaio 1938, iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali, che "e' di azzurro con ramo di rosa fogliato e fiorito su cui e' appoggiata una gazza".
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1966.
3. L'uso del Gonfalone è regolato dalle norme vigenti.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono subordinati ad autorizzazione.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Gaggiano comprende la parte del suolo Nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il Capoluogo nel quale e' istituita la Sede del Comune, dei suoi Organi Istituzionali e degli uffici; le Frazioni di Barate - Bonirola - Fagnano, San Vito e Vigano Certosino.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce l'esistenza di Cascine deputate alle attività agricole e di case sparse (nuclei o singole).
4. Il Consiglio Comunale determina i confini delle Frazioni e l'elenco delle Cascine e delle case sparse.

Art. 4 - Funzioni del comune

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di garantire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini di Gaggiano alla organizzazione politica, sociale e culturale del Paese.
3. Il Comune promuove, nel rispetto della politica di integrazione europea, lo sviluppo dei rapporti politici, sociali, culturali ed economici tra la Comunità Gaggianese e altre realtà.
4. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

5. Il Comune e' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello stato e della regione , secondo il principio della sussidiarietà .
6. Sempre secondo il principio di sussidiarietà alcune di tali funzioni possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini , purchè tale iniziativa venga riconosciuta dal Consiglio Comunale.
7. Obiettivi preminenti del Comune sono :
 - Lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
 - La promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 - - La salvaguardia dell'ambiente
8. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale o Regionale, secondo le rispettive competenze.
9. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore della Sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie nei limiti consentitegli dalle norme dello stato e della regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Per finalizzare gli obiettivi di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione ed utilizza le strutture sanitarie previste dalle vigenti leggi.
4. Il Comune , nei limiti previsti dalle leggi vigenti, istituisce ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti, per la difesa della salute e per la tutela della personalità di ogni cittadino.

Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore dei servizi sociali

1. Scopo principale degli interventi comunali e' la garanzia di pari dignità di tutti i cittadini.
2. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed all'erogazione dei servizi sociali nei limiti delle proprie risorse finanziarie e secondo i criteri e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Opera, in particolare, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, agli indigenti anche non cittadini italiani, avvalendosi anche delle Associazioni che garantiscono il volontariato riconoscendone l'alto contributo concreto e sociale e umanitario che esso può produrre in ordine all'efficienza ed alla solidarietà.

Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dei servizi scolastici

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni

- scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.
 3. Le strutture comunali al servizio delle scuole potranno essere usate, al di fuori degli orari scolastici e senza arrecarvi danno o disturbo, per altri scopi determinati dall'Amministrazione Comunale, informando preventivamente gli Organi competenti scolastici.

Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo e la cura degli interessi della intera comunità locale nel pieno rispetto dell'ambiente naturale.
2. Promuove altresì l'orientamento delle risorse economiche, territoriali pubbliche e private per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti coloro che sul territorio di Gaggiano vivono del proprio lavoro e risiedono.
3. Promuove ed incoraggia iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione giovanile, favorendo la formazione di Associazioni o Cooperative.
4. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni, delle Associazioni, delle Cooperative, rappresentative di interessi collettivi, quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva, ed in particolare nelle scelte di politica economica.
5. Il Comune favorisce l'avvio, la partecipazione comunale ed attività economiche che prevedono la collaborazione di capitali pubblici e privati per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

Art. 9 - Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Per gli alloggi di proprietà comunale entrati a far parte del patrimonio da almeno cinque anni e' esclusivo compito del Comune, su indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, determinare criteri di assegnazione e graduatorie.

Art. 10 - Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente e della lotta agli inquinamenti

1. Il Comune, con idonea attività di prevenzione e di comunicazione, svolge le funzioni di tutela del territorio, del controllo dell'inquinamento della aria, acqua, suolo e sottosuolo e dell'inquinamento acustico, nell'ambito delle Leggi emanate in materia, ed in collaborazione con gli altri Enti dalle Leggi stesse preposti.

Art. 11 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce la generalità dei servizi connessi alla propria comunità e delle funzioni amministrative connesse al proprio territorio, secondo le norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitati dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative trasferitegli dallo stato o dalla regione per le quali saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune gestisce, ai sensi di legge, un servizio civile per i giovani in età di leva che ne abbiano fatto richiesta quali obiettori di coscienza, e ne utilizza la disponibilità nei settori assistenziali, domiciliari, igiene ambientale, ecologia e nel settore culturale.

Art. 12 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali

Art. 13 - Organi

1. Sono Organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

Capo II

Consiglio comunale

Art. 14 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

Art. 15 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 16 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle disposizioni vigenti in materia e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'Ordine del

Giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e' detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri e' regolata dalla Legge.
5. I Consiglieri, hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, nonché dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma e le sue modalità sono disciplinate con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
8. Ai Consiglieri Comunali per l'esercizio delle loro funzioni spettano i gettoni di presenza o le indennità determinate secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, convenuti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, ne' l'Ente sia parte lesa, ne' sussista dolo o colpa grave degli stessi Consiglieri, Assessori e Sindaco.

Art. 17 – Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle Commissioni di cui fanno parte.
3. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo da far pervenire per iscritto al Sindaco, non interviene a cinque sedute consecutive del Consiglio, decade dal medesimo secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 18 - Competenze del consiglio comunale

1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla leggi vigenti.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria fornendo in sede di approvazione del Bilancio di Previsione l'indirizzo economico generale, ed attuando un controllo economico generale in sede di approvazione del Conto Consuntivo.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali, determinati dalla Legge, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio nella sua prima seduta discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali del governo comunale proposti dal Sindaco.
6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 19 - Attività del consiglio

1. Il Consiglio svolge le sue attribuzioni conformandosi al principio, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, del controllo di gestione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Il Consiglio Comunale si esprime sulle principali questioni di interesse locale, ed in caso di specifica richiesta anche su problematiche nazionali ed internazionali.
4. Gli atti e le determinazioni del Consiglio comunale devono trovare adeguata informazione presso l'intera cittadinanza.

Art. 20 - Esercizio della potestà regolamentare e funzioni di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale, esercita la potestà regolamentare nei limiti previsti dalle Leggi.
2. La Giunta Comunale disciplina con appositi regolamenti, secondo gli indirizzi e i criteri determinati dal Consiglio Comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi Comunali, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Spetta al Consiglio periodicamente fornire gli indirizzi fondamentali per tutti i settori in cui si esplica l'attività del Comune.
4. Il Consiglio può richiedere ai fini del controllo ad esso spettante che Sindaco ed Assessori relazionino periodicamente sullo stato generale o particolare dell'attività comunale

Art. 21 - Gruppi consiliari

1. L'appartenenza di un gruppo alla maggioranza o alla minoranza consiliare e' determinata dal voto espresso e dalle dichiarazioni rese sul documento programmatico presentato dal Sindaco o da diverso documento successivo presentato in Consiglio Comunale.

Art. 22 - Commissioni comunali

1. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo, presieduta dal Sindaco con funzioni consultive per quanto concerne l'attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio, all'inizio di ogni mandato amministrativo, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
3. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari speciali incaricate di esaminare argomenti ben determinati ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune; nel caso di costituzione di Commissione con funzioni di garanzia o controllo, questa deve essere presieduta da un consigliere di minoranza.
4. Il Consiglio può altresì istituire, parimenti per peculiari argomenti, Commissioni partecipative composte anche da esterni al Consiglio medesimo che siano esperti nelle particolari materie oggetto di esame, e dai rappresentanti delle Associazioni e degli Organismi locali interessati ai problemi in trattazione.
5. Le competenze delle Commissioni, la disciplina della nomina, della composizione, dei poteri, delle funzioni, dell'organizzazione e delle forme di pubblicità delle Commissioni sono demandate ad apposito Regolamento.

Art. 23 - Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
4. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta da parte dei Consiglieri di cui al comma precedente.
6. In casi di particolare rilevanza e gravità sono ammesse riunioni del Consiglio Comunale aperte al pubblico nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto delle norme di Legge.

Art. 24 - Convocazione consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio dev'essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Sindaco neo eletto che la presiede, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 25 - Convocazione dei consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante posta elettronica ordinaria. In caso di impedimenti tecnici l'avviso sarà consegnato a domicilio.
2. Ciascun Consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e comunicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata e/o ordinaria.
3. E' Consigliere anziano l'eletto che ha conseguito il più alto numero di voti individuali nell'ambito della lista più votata.

Art. 26 - Consegnare dell'avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta con avvisi scritti da inviare a ciascun Consigliere secondo le modalità di cui all'art. 25 dello Statuto nei seguenti termini :
 - a) Almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;
 - b) Almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute straordinarie;
 - c) Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del giorno. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. Entro gli stessi termini di convocazione devono essere messi a disposizione dei Consiglieri gli atti riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno anche mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante posta elettronica ordinaria, o mediante deposito dei documenti nell'area riservata del sito internet comunale.

Art. 27 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà' del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avra' luogo almeno tre giorni dopo la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
3. Non concorrono a determinare il numero legale :
 - a) I Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio e partecipano alla discussione senza diritto di voto solo per gli affari di cui sono relatori.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si contano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 28 - Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti e contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi
2. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 29 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 30 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio proclama l'esito della votazione ed e' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni.
2. Ha facoltà, previa verbalizzazione della motivazione, di sospendere e di sciogliere l'adunanza e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
3. L'adunanza per l'approvazione del Conto Consuntivo è presieduta da un Consigliere non facente parte della Giunta di cui si discute il Conto.

Art. 31 - Votazioni e funzionamento del consiglio

1. Salvo casi particolari previsti dalla Legge, nessuna deliberazione e' valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari la maggioranza assoluta corrisponde al numero dei votanti aumentato di uno e diviso per due.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti apprezzamenti sulle persone si prendono a scrutinio segreto, con l'assistenza di tre scrutatori designati da chi presiede l'adunanza.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 32 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente pero' allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificando i motivi.
3. Il Segretario o chi lo sostituisce, può farsi assistere da altri Impiegati del Comune.
4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
5. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto o dei motivi del medesimo.
6. Il Regolamento stabilisce :
 - a) Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 33 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate, entro 30 giorni dall'adozione, mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive secondo le modalità previste dall'art. 47 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dall'art. 17, commi 33 e seguenti della legge 127 del 15.5.1997 e seguenti. In caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Capo III

Giunta comunale e sindaco

Art. 34 - Elezione del sindaco

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed e' membro del Consiglio Comunale.

Art. 35 - La giunta comunale

1. La Giunta Comunale e' l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi dello stato e della regione e dal presente Statuto.

Art. 36 - Nomina della giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne da' comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 37 - Composizione della giunta comunale

1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a sei .
2. In caso di assenza del Sindaco la Giunta e' presieduta dal Vice Sindaco.

Art. 38 - Assessori extraconsiliari

1. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, di riconosciute doti e capacita' professionali, che siano residenti in Comune da almeno 5 anni in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere e Assessore.
2. Gli Assessori esterni non possono essere nominati tra i candidati non eletti nell'ultima consultazione elettorale amministrativa del Consiglio Comunale.
3. La presenza degli Assessori di cui al 1^ comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui all'articolo precedente.
4. Il numero degli Assessori extraconsiliari non puo' eccedere il numero di due.
5. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita' degli Assessori extraconsiliari.
6. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 39 - Ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di sindaco e assessori

1. Le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 40 - Decadenza e durata in carica della giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco.
2. La Giunta rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4^ bis, della legge 19.3.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16.

Art. 41 - Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Qualora la mozione sia stata respinta i Consiglieri che hanno sottoscritto la mozione stessa, non possono presentarne una nuova se non decorsi sei mesi dalla reiezione della precedente e con motivazioni diverse.

Art. 42 - Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per :
 - Morte
 - Dimissioni volontarie
 - Revoca da parte del Sindaco con motivata comunicazione al Consiglio Comunale

Art. 43 - Funzioni della giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto, al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale, od ai funzionari direttivi.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta e' convocata dal Sindaco.
5. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la meta' dei suoi componenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, in sua vece, presiede la seduta.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta dev'essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione
9. Il Segretario Comunale, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che dev'essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.
10. Il Segretario o il Vice Segretario, possono farsi assistere da altri Impiegati del Comune.

Art. 44 - Competenze della giunta

1. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre

l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

2. Spettano alla Giunta tutte le competenze e funzioni che la legge ed il presente Statuto non hanno riservato al Consiglio Comunale o al Sindaco.

Art. 45 - Deliberazioni d'urgenza della giunta

1. La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, dev'essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 46 - Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, entro trenta giorni dall'adozione, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive secondo le modalità previste dagli artt. 45, e 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dall'art. 17 – commi 33 e seguenti della legge n. 127 del 15.5.1997, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Capo IV Sindaco

Art. 47 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco e' capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 48 - Competenze del sindaco

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli rappresenta il Comune:
 - a) Convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, stabilendo gli argomenti da trattarsi.
 - b) Nomina gli Assessori, può revocare gli Assessori stessi dando motivata comunicazione al Consiglio, propone al Consiglio, nella sua prima seduta, gli indirizzi generali del governo del Comune.
 - c) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, provvedendo alla nomina, trasferimenti ed attribuzioni di incarichi ai Funzionari - direttivi.
 - d) Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.
 - e) Rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto.

- f) Sospende, nei casi di urgenza, sentito il Segretario, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza.
- g) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
- h) Può concludere gli accordi di cui all'art.11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- i) Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e al Segretario Comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna in materie definite, che la legge e lo statuto non abbia già attribuito.
- l) Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalla legge, sovrintendendo, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- m) In assenza di appositi Regolamenti consiliari, provvede con proprie disposizioni di servizio a definire, in via provvisoria, procedure e comportamenti seguendo gli indirizzi statutari.

Art. 49 - Delegazioni del sindaco

- 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vice-Sindaco con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, nonché altro Assessore nel caso in cui il Vice-Sindaco sia, a sua volta, assente o impedito.
- 2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni di controllo ed indirizzo ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega di firma.
- 3. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni *di controllo ed indirizzo* di sua competenza, inerenti a specifiche attività o servizi. Agli stessi, fatto salvo quanto previsto all'art 23 della L. 265 /99, spetta una indennità di funzione non superiore al 25 % dell'indennità spettante al Sindaco e non cumulabile con i gettoni di presenza.
- 4. Le deleghe e le loro modifiche devono essere fatte per iscritto e rese pubbliche.

Art. 50 - Potere di ordinanza del sindaco

- 1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
- 2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.
- 3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esercizio dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del 3^o comma e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 51 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

- 1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sovrintende :
 - a) Alla tenuta dei registri di stati civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
 - b) All'emanazione degli atti e provvedimenti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.

- c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge.
 - d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informando il Prefetto.
 - e) Informazione della popolazione su situazione di pericolo per calamità naturale o altri pericoli secondo le leggi vigenti
2. Nelle materie di cui al 1[^] comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a un Consigliere Comunale.

Art. 52 - Indennità e rimborso spese agli amministratori

1. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto ad una indennità di funzione, conformemente alle norme vigenti, e secondo quanto deciso dalla Giunta, su proposta del Sindaco tenendo in considerazione le responsabilità derivanti dalle deleghe concesse e dall'effettivo tempo necessario all'espletamento delle stesse.
2. Spetta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali opportunamente autorizzati, che partecipano a missioni esterne, convegni o rappresentanze effettuate nello svolgimento delle funzioni proprie o delegate ottenere il rimborso globale delle spese effettivamente effettuate e documentate.
3. Agli Amministratori non residenti nel Capoluogo spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 53 - Comitati di Frazione

1. Sono istituiti, per assicurare l'effettiva partecipazione delle Frazioni nella gestione politico-amministrativa del Comune, tre Comitati di Frazione.
2. Detti Comitati hanno il seguente ambito territoriale :
 - Vigano Certosino/Barate, Cascine e case sparse
 - San Vito/Fagnano, Cascine e case sparse
 - Bonirola, Cascine e case sparse
3. I delegati di frazione, che li compongono, sono nominati dal Consiglio Comunale, in ragione di minimo tre delegati per ogni Comitato, su un elenco di nominativi proposti dall'Assemblea dei cittadini delle Frazioni e dagli Enti e Associazioni locali.
4. I Comitati di Frazione durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 54 - Competenze

1. I Delegati di Frazione hanno la facoltà di formulare proposte per il miglioramento qualitativo e per rendere più efficienti i servizi del Comune o di altri Enti Pubblici e/o privati sul territorio di rispettiva pertinenza.
2. Possono altresì esprimere pareri in merito a qualunque intervento che interessi le rispettive zone.

Art. 55 - Requisiti per la nomina dei Delegati di Frazione

1. Possono essere nominati Delegati di Frazione solo i cittadini residenti nelle Frazioni e che abbiano i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere Comunale.

Art. 56 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce :
 - a) Le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta.
 - b) L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle Leggi vigenti.
 - c) Consultazioni anche con questionari, indagini a campione.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 57 - Valorizzazione delle associazioni

1. Il Comune riconosce e favorisce lo sviluppo della vita associata, nel campo sociale, economico, culturale, sportivo, ricreativo ed in generale del volontariato.
2. Le Associazioni presenti nel territorio, saranno riconosciute dal Comune sulla base di requisiti oggettivi, da definirsi in adeguato Regolamento, e registrate in apposito Albo.
3. Garantisce il libero svolgimento delle attività delle tradizionali forme di aggregazione presenti nella comunità locale (Associazioni, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, Enti, Cooperative, Parrocchia, ecc.)
4. Nel principio della sussidiarietà, il Comune collabora anche con convenzioni o altre forme, insieme con Enti che garantiscono lo svolgimento di attività di interesse pubblico.
5. Le Associazioni riconosciute potranno usufruire del sostegno del Comune, oltre che mediante contributi, anche attraverso la concessione d'uso di locali e terreni di proprietà comunale, previa richiesta e apposita comunicazione, per l'espletamento delle loro finalità.
6. Ogni forma di contributo sarà erogato considerando l'effettiva incidenza del servizio reso alla comunità, per garantire l'assoluta trasparenza ed equità.
7. Il Comune, tramite le Commissioni partecipative, raccoglierà il contributo culturale, propositivo, informativo e consultivo specifico delle varie Associazioni. Con modalità previste dagli appositi Regolamenti, le Associazioni saranno rappresentate in seno alle Commissioni dai loro delegati.
8. Le Associazioni riconosciute, hanno accesso alle strutture comunali, al fine di ottenere tutte le informazioni utili per poter esercitare la loro funzione.
9. Le forme associative hanno diritto di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono.
Possono, in accordo con la Giunta, collaborare per l'acquisizione di pareri in ordine agli argomenti in discussione.

Art. 58 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese deve essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. L'eventuale esenzione corrisponde ad un contributo pubblico.
4. L'Amministrazione Comunale convoca, almeno una volta l'anno, assemblee di cittadini per l'esame di problemi, di proposte e programmi riguardanti gli interessi di tutta la comunità.
5. Tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate e si dovrà provvedere alla distribuzione ai presenti della relativa documentazione.
6. L'Amministrazione Comunale dovrà tenere in debito conto le risultanze di dette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con i criteri di buona amministrazione, oltre che sotto il profilo finanziario.

Art. 59 - Consultazioni

1. Il Comune, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, favorisce la consultazione dei cittadini, o di particolari categorie sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Il Comune consulta su propria iniziativa o su richiesta i Comitati di Frazione.
3. Le forme di consultazione possono essere :
 - a) Referendum di Frazione e per l'intera popolazione
 - b) Questionario generale o specifico
 - c) Incontri pubblici
4. Il Comune può avvalersi dei giornali locali per indagini a mezzo questionari o altre forme similari.
5. Il Comune consulta necessariamente, prima di decidere in merito, la popolazione delle Frazioni e dell'intero territorio comunale per :
 - a) Insediamento o trasferimento di Industrie ad alto rischio ambientale.
 - b) Soppressione servizi essenziali alle persone di competenza comunale.
 - c) Bilancio preventivo e pluriennale.
 - d) Approvazione Piano Regolatore Generale e Varianti Generali.
 - e) Ogni qual volta lo impegni il presente Statuto o il Consiglio Comunale.
6. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
7. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 60 - Istanze - petizioni - proposte

1. Tutti i cittadini, direttamente o tramite i Delegati di Frazione, possono rivolgere al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e ai singoli Assessori, istanze, petizioni o proposte in relazione ai problemi delle singole zone o dell'intero territorio comunale, per chiedere provvedimenti di comune necessita'.
2. Dette istanze, petizioni o proposte devono presentarsi in forma scritta, e devono essere acquisite al protocollo comunale.
3. Alle stesse deve sempre essere data risposta scritta, debitamente motivata, entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo.
4. Nel caso alle istanze, petizioni o proposte conseguano provvedimenti, i tempi per la relativa adozione sono quelli propri dell'Organo demandato per competenza, ovvero di norma 30 giorni per i provvedimenti del Sindaco e della Giunta, e di 60 giorni per quelli del Consiglio.

Art. 61 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale e' volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunita' e l'attivita' degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento, adeguando allo scopo la propria organizzazione.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione e' fatta quando lo richieda il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. E' ammesso altresì il referendum per le Frazioni, quando lo richieda il 20% degli elettori di ogni singolo Comitato di Frazione.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sono escluse dall'esercizio del referendum le seguenti materie:
 - a) Tasse e imposte comunali, tributi.
 - b) Bilancio.
 - c) Espropriazione di beni e occupazione d'urgenza per pubblica utilità.
6. Sull'ammissibilita' del referendum decide il Consiglio Comunale. La proposta di referendum per essere rigettata deve ottenere il voto dei 3/4 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 62 - Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti; altrimenti e' dichiarato respinto.
2. Il referendum e' valido se partecipa al voto almeno il 50% più uno degli iscritti alle liste elettorali.
3. Se l'esito e' stato favorevole, il Sindaco e' tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito e' stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 63 - Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.

**Art. 64 - Difensore civico:
istituzione, competenze e poteri**

1. Il Comune può istituire il Difensore Civico per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Data la modesta dimensione del Comune di Gaggiano, la designazione della persona del Difensore Civico si attua d'intesa con altri Comuni della zona.
3. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le istituzioni, i concessionari di servizi, le Società e Enti che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
5. A tal fine può richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
6. Tutti i responsabili dei servizi comunali sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
7. E' ammesso il ricorso sostitutivo al Difensore Civico Regionale e Provinciale.

Art. 65 - Rapporti con il consiglio comunale

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 66 - Elezione

1. Il Difensore Civico e' nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**Art. 67 - Condizioni di eleggibilità
e di incompatibilità**

1. Il Difensore Civico dev'essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini anche non residenti che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili all'Ufficio di Difensore Civico :
 - a) Gli Amministratori e i Dipendenti di Enti, Istituti Pubblici, nonché di Enti ed Imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevono da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi.
 - b) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

Art. 68 - Ufficio

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 69 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione da determinarsi dal Consiglio Comunale in relazione alle effettive prestazioni

Art. 70 - Ufficio di tutela dei diritti del cittadino

1. Su proposta del Sindaco la Giunta istituisce l'ufficio di tutela dei diritti del cittadino con il compito di segnalare agli uffici competenti le inadempienze lamentate dai cittadini e fornire, entro trenta giorni dalle richieste di intervento, agli stessi cittadini una esauriente risposta in termini di metodo e di merito.
2. Tale ufficio tutela del cittadino ha sede in Municipio ed e' organizzato con personale del Comune.
3. Scopo principale e' la difesa e il riconoscimento dei diritti dei cittadini (singoli o associati) verso l'Amministrazione Pubblica in generale e gli Enti Pubblici o Privati cui e' demandata la garanzia dei servizi pubblici collettivi.

Art. 71 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune, nel rispetto delle norme di legge vigenti, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio valutando se aderire o no alle azioni e ai ricorsi promossi dal cittadino elettore.
3. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune si sia costituito in giudizio.

Art. 72 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle Imprese.

Art. 73 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito Regolamento e' assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed e' disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' dei diritti di ricerca e di visura.

2. Il Regolamento detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li interessino.
3. Prima dell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sempre che non si tratti di provvedimenti contingenti e urgenti, dovrà essere sentito il destinatario interessato, il quale potrà formulare, entro un termine prefissato, le proprie proposte.
4. Il mancato accoglimento di tali proposte dovrà essere motivato.
5. Il Comune può avvalersi, per migliorare, o per rendere piu' efficace l'azione dell'informazione, dei giornali locali.
6. I giornali possono accedere alle informazioni degli atti comunali nei modi stabiliti dalla Legge e dall'apposito Regolamento.
7. Tale diritto di accesso si esercita anche nei confronti delle Aziende Speciali e dei gestori dei pubblici servizi.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 74 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile spettanti ai dipendenti responsabili dei settori e dei servizi, sotto la vigilanza e il coordinamento del Segretario Comunale.
2. Assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, dell'efficienza, della funzionalità ed economicità di gestione.
3. Attua, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Gli organi elettivi e burocratici sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.

Art. 75 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce, conformemente alle leggi, sotto quale forma gestire i servizi pubblici.
4. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale.
5. Essi debbono possedere, all'atto della nomina, i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica, obiettivamente riscontrabile.
6. La revoca degli Amministratori avviene con la stessa procedura della nomina.
7. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione degli Amministratori con la stessa procedura ed i criteri per la nomina.
8. Ai sensi dell'art. 5 della legge 154/1981 i Consiglieri Comunali possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di Capitale a partecipazione Comunale. Le modalità di nomina sono stabilite dal Regolamento specifico.

Art. 76 – Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici adotta le soluzioni e le forme più idonee ed opportune per garantire la convenienza, l'economicità e l'efficacia.
2. Le forme di gestione sono quelle previste dalle norme di legge, riservandosi al Comune, laddove giuridicamente possibile, il mantenimento della proprietà patrimoniale.
3. Il Consiglio Comunale, oltre il tipo di gestione, determina :
 - a) Durata
 - b) Fini e forma.
 - c) Disciplina dei rapporti finanziari tra diversi Enti e società determinando i reciproci obblighi e garanzie.

Titolo V

UFFICI E PERSONALE

Art. 77 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi provvedimenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 78 - Organizzazione degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono articolati in settori e/o servizi e uffici.
2. Nei settori si individuano le strutture organizzative presenti nell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad una area omogenea.

Art. 79 - Disciplina dello status del personale

1. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla contrattazione decentrata.

Art. 80 - Funzionari responsabili

1. Nel rispetto del principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi, agli organi non politici fanno capo le competenze gestionali e amministrative quali previste dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Ai responsabili dei Settori e dei servizi, in posizione apicale, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno..
2. Spettano ai Funzionari responsabili in posizione apicale i compiti al corretto funzionamento dei servizi e degli uffici garantendo la copertura globale e totale di dette funzioni.
3. I Funzionari responsabili hanno l'obbligo di tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale e di garantire l'efficienza e la sicurezza del servizio nonché il rispetto della correttezza amministrativa.

Art. 81 - Collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti di qualifiche di alta specializzazione, con responsabilità di settore, servizio e ufficio, può essere effettuata con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o anche di diritto privato.
2. E' autorizzata altresì l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale in eccedenza alla Pianta Organica, purché trovi la corrispondente copertura nel bilancio comunale, e per programmi precisi e determinati.

Art. 82 - Responsabilità disciplinare del personale norme applicabili

1. In conformità alle norme contrattuali e di legge vigenti in materia, si disciplinano le modalità, il relativo procedimento, concernenti la responsabilità, le sanzioni disciplinari, la destituzione e la riammissione in servizio.

Art. 83 - Segretario comunale: stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.

Art. 84 - Funzioni del segretario

1. Al Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la revoca, le funzioni e i compiti del Segretario Comunale sono stabiliti dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge e delle norme regolamentari. Al Segretario Comunale sono attribuite, tra l'altro, le seguenti competenze:
 - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, apponendo a ogni proposta di deliberazione il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti;
 - e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e procede ai relativi atti esecutivi. Per assicurare tale istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il Segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - stipula, congiuntamente con il responsabile del Settore, o in sua assenza, con la partecipazione del Sindaco o di un Assessore da lui delegato, le convenzioni di Lottizzazione urbanistica;
 - presiede le Commissioni dei concorsi per l'assunzione di personale, al pari dei Responsabili dei Settori e Servizi, su designazione del Sindaco.
2. Il Segretario esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto, avvalendosi degli uffici e servizi comunali.
3. A richiesta del Sindaco, degli Organi collegiali dell'Ente, o dei responsabili dei settori e servizi, o di propria iniziativa, il Segretario svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure, affinché sia garantita tempestività, efficienza e correttezza nell'azione amministrativa.

Art. 85 - Vice segretario comunale

1. E' istituita la figura del Vice - Segretario del Comune.
2. In particolare al Vice - Segretario è assegnata la titolarità di un settore. Egli, pur restando titolare della struttura, coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. L'incarico di Vice - Segretario Comunale è conferito o revocato dal Sindaco con atto monocratico, ai sensi dell'art. 36, comma 5 ter, della legge 8.6.1990 n. 142, come modificato dalla legge 1.5.1997 n. 127. Con il provvedimento di nomina il Sindaco può attribuire una indennità da corrispondersi per la durata del periodo di sostituzione.

Titolo VI

RESPONSABILITA'

Art. 86 - Responsabilità verso il comune e verso terzi

1. Per gli Amministratori, per il Segretario Comunale e per il Personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 87 - Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed e' soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

Art. 88 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, che e' personale e non si estende agli eredi.

Art. 89 - Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

1. Il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio interessato ed il Responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90.
2. Il Segretario, unitamente al Funzionario preposto, e' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 90 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune e', altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le disposizioni di legge.

Art. 91 - Attività finanziarie del Comune

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si conforma alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni e alle norme vigenti in materia.
2. Il Comune, in attuazione dei principi e delle procedure fissate dalle leggi nazionali e regionali, regola la applicazione delle imposte locali e delle tariffe dei servizi pubblici.

Art. 92 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Funzionario delegato dal Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dall'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il Responsabile della ragioneria.
2. I beni demaniali devono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e' determinata dalla Giunta Comunale. I beni patrimoniali comunali, devono, di regola, essere dati in affitto, fermo restando che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Amministrazione, gli Enti, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni saranno ammesse gratuitamente ad usufruire, nel limite del possibile, dei su indicati beni patrimoniali.

Art. 93 - Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Con il Regolamento di Contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dal Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e dalle ulteriori leggi vigenti in materia, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, dal Decreto legislativo n. 77/1995 e dalle altre leggi vigenti in materia.
3. Con il regolamento di contabilità il Comune disciplina l'organizzazione del servizio finanziario.

Art. 94 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. Il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e le altre leggi vigenti in materia, e il Regolamento di Contabilità, disciplinano le modalità di approvazione del Conto Consuntivo e del Controllo di gestione.

Art. 95 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti dev'essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare :
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire.
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
 - c) Le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 96 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempimento e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Non possono essere nominati Revisori e se nominati decadono dall'ufficio :
 - a) I congiunti o affini fino al quarto grado con i membri della Giunta Comunale che ebbero parte nella gestione cui si riferisce il conto.
 - b) Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
 - c) Coloro che non si attengono alle disposizioni di cui all'art. 6 - quinquies - comma 4[^] - della Legge 15.3.1990 n. 80.
4. La cancellazione e la sospensione dei Revisori dal ruolo e dall'Albo, di cui al 2[^] comma, dell'art. 57 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sono causa di decadenza dall'Ufficio.
5. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
6. Il Regolamento disciplina le modalità per l'espletamento della attività dei revisori e del loro diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
7. Nella relazione di cui al comma 5[^] il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 97 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende :
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

- b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
 - c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dello art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n. 702 convertito nella Legge 8 gennaio 1979 n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1^a, della Legge 8.6.1990 n. 142, nonché da apposita convenzione.

Titolo VIII

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 98 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatrice di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla Legge Regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del Piano Territoriale di coordinamento e' accertata dalla Provincia.

Art. 99 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa dev'essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 100 - Pareri obbligatori

1. I pareri obbligatori delle Amministrazioni Statali, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e di ogni altro Ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli Enti Locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la Legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'Ente Locale interessato da parte dell'Amministrazione chiamata ad esprimere il parere, e' prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3[^], della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Le modifiche sostanziali dello Statuto presuppongono di norma idonee forme di preventiva consultazione popolare.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto dev'essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
4. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non puo' essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 102 - Interpretazione dello Statuto

1. Per l'interpretazione delle norme del presente Statuto si fa rinvio ai criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla Legge in generale.

ATTESTAZIONE: ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto del Comune di Gaggiano:

- è stato adottato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 49, n. 65 e n. 113, assunte, rispettivamente, nelle sedute del 1° luglio, 4 ottobre e 12 dicembre dell'anno 1991, e rese esecutive con provvedimento del Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Milano - in data 24 gennaio 1992 - atti n. 2337/14/AG;

- è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - n. 114/14 in data 18 maggio 1992 - Serie straordinaria inserzioni n. 21/14.

- è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, dal 19 maggio al 19 giugno 1992, senza seguito di osservazioni né opposizioni;

E' ENTRATO IN VIGORE IL 20 GIUGNO 1992

In attuazione delle Leggi 25 Marzo 1993 n. 81 e 15 ottobre 1993 n. 415, al Testo come sopra approvato, sono state apportate delle modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 in data 14 dicembre 1993, resa esecutiva dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione I - con provvedimento in data 28 Dicembre 1993 - atti n. 14726.

Di poi, alcune norme dello Statuto sono state adeguate alle normative successivamente entrate in vigore : Leggi "Bassanini" (Legge 15.5.1997 n. 127 – Legge n. 191/1998) Decreto Legislativo n. 80/1998.

Le ulteriori modifiche apportate sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 in data 30.12.1998, resa esecutiva dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano – nella seduta del 13 Gennaio 1999 atti n. 63.

Tali modifiche sono state pubblicate :

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie straordinaria inserzioni n. 8/2 del 22 febbraio 1999;
- all'Albo Pretorio del Comune, senza seguito di osservazioni né opposizioni.

Di poi alcune norme dello Statuto sono state adeguate alla Legge 3 agosto 1999 n. 265.

Le ulteriori modifiche apportate sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.7 in data 28 Gennaio 2000, resa esecutiva dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano nella seduta del 9 Febbraio 2000 atti n. 115.

Tali modifiche sono state pubblicate :

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie straordinaria inserzioni n. 10/1 del 6 Marzo 2000;
- all'Albo Pretorio del Comune, senza seguito di osservazioni né opposizioni.

Di poi sono state apportate modifiche agli artt. 25 e 26 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 Giugno 2020.

Tali modifiche sono state pubblicate :

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie avvisi e concorsi n. 35 del 26 Agosto 2020;
- all'Albo Pretorio del Comune, senza seguito di osservazioni né opposizioni.

Di poi sono state apportate modifiche all'art. 26 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22 Febbraio 2021.

Tali modifiche sono state pubblicate :

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie avvisi e concorsi n. 16 del 21 Aprile 2021;
- all'Albo Pretorio del Comune, senza seguito di osservazioni né opposizioni.

Lo Statuto, nel Testo definitivo, quale è il presente, è coordinato con le modifiche sopra apportate.
Lo Statuto è inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti a cura del Ministero dell'Interno.

Gaggiano, 22 Aprile 2021

IL SINDACO
Sergio Perfetti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Maggi

STATUTO

-+-+-+--+-+-+

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Comune
- Art. 2 - Stemma, gonfalone
- Art. 3 - Territorio
- Art. 4 - Funzioni del comune
- Art. 5 - Funzioni del comune nel settore della sanità
- Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore dei servizi sociali
- Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dei servizi scolastici
- Art. 8 - Funzioni del Comune del settore dello sviluppo economico
- Art. 9 - Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica
- Art. 10 - Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente e della lotta agli inquinamenti
- Art. 11 - Compiti del comune
- Art. 12 - Albo pretorio

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali

- Art. 13 - Organi

Capo II Consiglio comunale

- Art. 14 - Elezione e composizione
- Art. 15 - Durata in carica
- Art. 16 - Consiglieri comunali
- Art. 17 - Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale
- Art. 18 - Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 19 - Attività del consiglio
- Art. 20 - Esercizio della potestà regolamentare e funzioni di indirizzo e controllo
- Art. 21 - Gruppi consiliari
- Art. 22 - Commissioni comunali
- Art. 23 - Sessioni del consiglio
- Art. 24 - Convocazione consiglio comunale
- Art. 25 - Convocazione dei consiglieri
- Art. 26 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 27 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 28 - Astensione dei consiglieri
- Art. 29 - Pubblicità delle sedute
- Art. 30 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 31 - Votazioni e funzionamento del consiglio
- Art. 32 - Verbalizzazione
- Art. 33 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Capo III
Giunta comunale e sindaco

- Art. 34 - Elezione del sindaco
- Art. 35 - La giunta comunale
- Art. 36 - Nomina della giunta comunale
- Art. 37 - Composizione della giunta comunale
- Art. 38 - Assessori extraconsiliari
- Art. 39 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e assessori
- Art. 40 - Decadenza e durata in carica della giunta
- Art. 41 - Mozione di sfiducia costruttiva
- Art. 42 - Cessazione di singoli componenti della giunta
- Art. 43 - Funzioni della giunta
- Art. 44 - Competenze della giunta
- Art. 45 - Deliberazioni d'urgenza della giunta
- Art. 46 - Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

Capo IV
Sindaco

- Art. 47 - Sindaco organo istituzionale
- Art. 48 - Competenze del sindaco
- Art. 49 - Delegazioni del sindaco
- Art. 50 - Potere di ordinanza del sindaco
- Art. 51 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 52 - Indennità e rimborso spese agli amministratori

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 53 - Comitati di frazione
- Art. 54 - Competenze
- Art. 55 - Requisiti per la nomina dei Delegati di Frazione
- Art. 56 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 57 - Valorizzazione delle associazioni
- Art. 58 - Riunioni ed assemblee
- Art. 59 - Consultazioni
- Art. 60 - Istanze - petizioni - proposte
- Art. 61 - Referendum
- Art. 62 - Effetti del referendum consultivo
- Art. 63 - Disciplina del referendum
- Art. 64 - Difensore civico: istituzione, competenze e poteri
- Art. 65 - Rapporti con il consiglio comunale
- Art. 66 - Elezione
- Art. 67 - Condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
- Art. 68 - Ufficio
- Art. 69 - Trattamento economico
- Art. 70 - Ufficio di tutela dei diritti del cittadino
- Art. 71 - Azione popolare
- Art. 72 - Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 73 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 74 - Svolgimento dell'azione amministrativa
- Art. 75 - Servizi pubblici comunali
- Art. 76 - Gestione dei servizi pubblici

Titolo V
UFFICI E PERSONALE

- Art. 77 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 78 - Organizzazione degli uffici comunali
- Art. 79 - Disciplina dello status del personale
- Art. 80 - Funzionari responsabili
- Art. 81 - Collaborazioni esterne
- Art. 82 - Responsabilità disciplinare del personale norme applicabili
- Art. 83 - Segretario comunale: stato giuridico e trattamento economico
- Art. 84 - Funzioni del segretario
- Art. 85- Vice segretario comunale

Titolo VI
RESPONSABILITA'

- Art. 86 - Responsabilità verso il comune e verso terzi
- Art. 87 - Responsabilità dei contabili
- Art. 88 - Prescrizione dell'azione di responsabilità
- Art. 89 - Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 90 - Ordinamento
- Art. 91 - Attività finanziarie del Comune
- Art. 92 - Amministrazione dei beni comunali
- Art. 93 - Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 94 - Contabilità comunale: il conto consuntivo
- Art. 95 - Attività contrattuale
- Art. 96 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 97 - Tesoreria

Titolo VIII
RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

- Art. 98 - Partecipazione alla programmazione
- Art. 99 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art. 100- Pareri obbligatori

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

Art. 102 - Interpretazione dello Statuto

Entrata in vigore: attestazione

-+-+-+-----

